



# **CORPO CONSOLARE**

di Puglia, Basilicata e Molise

edito a cura della Segreteria Generale  
del Corpo Consolare

Possibili involontari errori o variazioni dovranno essere segnalati alla Segreteria Generale del Corpo Consolare al fine di tenerne conto nella prossima edizione. Finito di stampare nel mese di marzo 2019

# **STATUTO DEL CORPO CONSOLARE DI PUGLIA, BASILICATA E MOLISE**

L'Assemblea dei Consoli titolari di Uffici consolari riunitasi a Bari il 19 ottobre 2005

PREMESSO

- che la Convenzione di Vienna del 24 Aprile 1963 sulle relazioni consolari, recepita e resa esecutiva in Italia con legge 9 Agosto 1967 n. 804, depositata a New York presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite il 25-6-1969, contiene nel preambolo una norma di carattere generale intesa ad operare il più ampio rinvio al diritto consuetudinario;
- che le norme della Convenzione predetta implicano imprescindibilmente l'esistenza giuridica del CORPO CONSOLARE;
- che il CORPO CONSOLARE, inteso in senso ampio è l'insieme dei Consoli titolari di Uffici consolari, residenti e non residenti in una Regione dello Stato ricevente, ivi preposti a svolgere le medesime funzioni consolari;
- che il CORPO CONSOLARE, a differenza del CORPO DIPLOMATICO, non è unico rispetto all'Italia, ma si scinde nella molteplicità di Gruppi di Consoli esteri coesistenti nelle varie città dello Stato territoriale;
- che il CORPO CONSOLARE è legittimato a compiere funzioni di varia natura, aventi carattere di rappresentanza, di cerimoniale, d'affari, d'amministrazione ed altro;

L'Assemblea dei Consoli Titolari e non di Ufficio Consolare, all'unanimità di voti, espressi in forma palese

DELIBERA

- di adottare il seguente testo di Statuto, a modifica ed integrazione delle norme e consuetudini vigenti, approvate nella riunione del 16-10-1971, e successive modifiche del 10-2-1977, del 12-5-1994, del 23-2-1996, del 22-3-2004 e del 19-01-2010 con il testo seguente:

## **TITOLO I COSTITUZIONE - EMBLEMA - SCOPI - DURATA**

### **Art. 1 - Costituzione**

**1.1.** Con riferimento al diritto consuetudinario ed alla Convenzione di Vienna del 24 Aprile 1963 sulle relazioni consolari, recepita e resa esecutiva in Italia con legge 9-8-67 n. 804, depositata a New York presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite il 25-6-1969, è costituita un'associazione denominata «CORPO CONSOLARE DI PUGLIA, BASILICATA E MOLISE».

**1.2.** L'Associazione è regolata dalle disposizioni legislative vigenti in materia e dal presente statuto.

### **Art. 2 - Emblema**

**2.1.** L'Associazione avrà un suo emblema rappresentato dall'aquila bicipite federiciana in campo bianco, con la scritta sottostante: "CORPO CONSOLARE DI PUGLIA, BASILICATA E MOLISE".

### **Art. 3 - Scopo**

**3.1.** Finalità dell'Associazione sono:

- rappresentare il Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise di fronte alle istituzioni regionali e locali, alle Autorità e agli Enti con competenza delle Regioni Puglia, Basilicata e Molise;
- promuovere e disciplinare, d'intesa con le Istituzioni, Autorità ed Enti, ogni iniziativa volta ad assicurare ai cittadini stranieri l'assistenza umanitaria e sociale al fine di migliorare le loro condizioni di vita e di soggiorno;

- diffondere informazioni di ogni genere utili per l'assolvimento delle funzioni consolari;
- promuovere ed incrementare le relazioni fra i Consoli operanti in Puglia, Basilicata e Molise, e, a tal fine, favorire tutte le iniziative sociali, culturali e umanitarie, comunque atte a incrementare un proficuo collegamento fra i Consoli e a valorizzarne l'opera in qualsiasi settore.

#### **Art. 4 - Sede**

**4.1.** L'Associazione ha sede in Bari. Il Consiglio di Decanato stabilirà la sede ove riterrà opportuno sino a quando non sia possibile avere una sede istituzionale permanente.

#### **Art. 5 - Durata**

**5.1.** L'Associazione ha durata illimitata, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

## **TITOLO II COMPOSIZIONE - ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 6 - Soci**

**6.1.** L'Associazione è costituita dai membri degli uffici consolari come segue:

- Soci titolari residenti: Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli, Agenti Consolari di carriera ed onorari con sede di missione nelle Regioni Puglia, Basilicata e Molise, autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia mediante exequatur con competenza territoriale sulla Puglia, Basilicata e Molise o parti di esse;
- Soci titolari non residenti: Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli, Agenti Consolari di carriera ed onorari che pur non avendo sede di missione nelle Regioni Puglia, Basilicata e Molise sono autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia mediante exequatur con competenza territoriale sulle Regioni Puglia, Basilicata e Molise o parti di esse.
- Soci aggiunti: i membri del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise che abbiano già ricoperto la carica di Console Generale, Console, Vice Console e Agente Consolare e che abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o per raggiunti limiti di età. I Soci aggiunti non hanno diritto di voto (salvo nel caso previsto dall'art. 20.3). I soci aggiunti pagano la quota associativa in misura ridotta del 50%.

**6.2.** L'ammissione dei Soci avviene su domanda scritta dell'interessato, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta (nomina ed exequatur) da parte del Consiglio di Decanato e su conforme delibera del medesimo.

#### **Art. 7 - Quote**

**7.1.** I soci sono tenuti al versamento delle quote annuali di partecipazione nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea e ad osservare le norme statutarie.

#### **Art. 8 - Perdita della qualità di Socio**

**8.1.** La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi;

- a)** per dimissioni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Decanato;
- b)** per ritardato pagamento delle quote sociali dell'ultimo biennio;
- c)** per motivata deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Decanato, previo parere del Collegio dei Probiviri, per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto; per aver tenuto o assunto comportamenti incompatibili con il prestigio della funzione;
- d)** nelle altre ipotesi previste dal Codice Civile.

**8.2.** Il Consiglio, prima di pronunciare la decadenza dalla qualità di Socio per morosità, invia al Socio moroso una diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con invito ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della lettera stessa; trascorso tale termine il Socio moroso si considererà decaduto.

**8.3.** In nessun caso il Socio avrà diritto alla liquidazione di alcuna quota del patrimonio sociale, sia che intervenga lo scioglimento dell'Associazione, che in caso di dimissioni, esclusione o recesso del socio stesso.

## **Art. 9 - Organi Sociali**

**9.1.** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Decano;
- il Consiglio di Decanato;
- un Vice Decano;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;

**9.2** La durata di ciascun mandato è di due anni, con possibilità di reincarico per un massimo di due mandati consecutivi.

## **TITOLO III COMPETENZE DEGLI ORGANI SOCIALI**

### **Art. 10 - Assemblea**

10.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante.

10.2.1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; viene convocata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Decano, mediante lettera o e-mail o fax spedito a tutti i Soci almeno otto giorni liberi prima della data di convocazione.

10.2.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.

10.3 L'Assemblea è presieduta dal Decano, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Decano più anziano di nomina.

10.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale.

### **Art. 11 - Assemblea**

**11.1.** L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo più uno dei Soci aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote sociali.

**11.2.** L'Assemblea delibera a maggioranza dei Soci titolari presenti, di persona o per delega, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto.

**11.4.** L'Assemblea, tra l'altro è competente a:

**a)** definire il programma delle attività annuali, seguendo le indicazioni del Decano o le proposte dei componenti il Corpo Consolare;

**b)** stabilire la quota annuale per ciascun membro;

**c)** eleggere, ogni due anni, il Decano, il Vice Decano, il Segretario Generale, il Tesoriere, i restanti componenti del Consiglio di Decanato, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;

**d)** approvare il rendiconto economico-finanziario e il bilancio di previsione che dovranno essere preventivamente trasmessi ai Soci unitamente alla convocazione;

**e)** esaminare tutte le questioni che possono interessare collettivamente i soci.

**f)** prendere atto della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

**g)** costituire organismi (camere arbitrali internazionali, centri studi, etc.) volti a facilitare le relazioni e l'interscambio commerciale internazionale;

**11.5.** L'Assemblea sarà, in ogni caso, convocata entro novanta giorni dal termine di ciascun esercizio anche in luogo diverso dalla sede sociale per l'approvazione della relazione del Consiglio di Decanato e del rendiconto economico finanziario e del bilancio di previsione. **11.6.** In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole della metà più uno dei Soci, qualora siano all'ordine del giorno deliberazioni concernenti:

**a)** lo scioglimento dell'Associazione;

**b)** la modifica degli scopi sociali.

## **Art. 12 - Elettorato attivo e passivo**

**12.1.** Ogni ufficio consolare ha diritto ad un solo voto da esercitarsi dal suo componente di grado più elevato intervenuto in Assemblea.

**12.2.** Il socio impedito può delegare per iscritto altro Socio titolare. Non si possono ricevere più di due deleghe per ufficio consolare.

**12.3.** I Soci partecipano all'Assemblea con diritto di voto a condizione che abbiano regolarmente adempiuto al pagamento delle quote sociali.

**12.4.** Possono essere eletti alle cariche dell'Associazione esclusivamente i Soci titolari residenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto.

## **Art. 13 - Votazioni**

**13.1.** Le votazioni si tengono per alzata di mano, tranne quelle per il rinnovo delle cariche che si tengono a scrutinio segreto.

## **Art. 14 – Consiglio di Decanato**

**14.1.** Il Consiglio di Decanato è composto da quattordici membri (Decano, vice Decano, dieci consiglieri, il Segretario Generale e il Tesoriere).

**14.2.** Il Consiglio di Decanato è preposto alla direzione delle attività dell'Associazione, agisce in conformità delle indicazioni assembleari, ed è responsabile verso i Soci del regolare funzionamento dell'Associazione nonchè del corretto impiego dei fondi.

**14.3.** Il Consiglio viene convocato tutte le volte che il Decano oppure il Segretario Generale ne ravvisino l'opportunità, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

**14.4.** Il Consiglio di Decanato è investito di tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione essendo di sua competenza tutto ciò che dalla Legge e dallo Statuto non viene espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.

**14.5.** Il Consiglio di Decanato provvederà a tenere aggiornata la lista consolare, che verrà pubblicata periodicamente ed inviata gratuitamente a tutti i Soci, alle Autorità locali, agli altri Corpi Consolari ed a chi ne fa motivata richiesta.

**14.6.1.** Il Consiglio di Decanato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

**14.6.2.** Le riunioni del Consiglio di Decanato devono essere indette per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica.

**14.6.3.** Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

**14.6.4.** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del Decano.

**14.6.5.** I membri del Consiglio che risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive saranno considerati decaduti dal mandato.

**14.6.6.** In caso di cessazione di taluno dei suoi componenti il Consiglio può procedere per cooptazione alla sua sostituzione fino alla successiva Assemblea.

**14.7.** Il Consiglio può delegare proprie funzioni, singolarmente o congiuntamente, ai consiglieri o anche conferire mandato per l'espletamento di particolari incarichi a singoli componenti del Corpo Consolare.

## **Art. 15 - Decano e Vice Decano**

**15.1.** L'Associazione e il Consiglio di Decanato saranno presieduti dal Decano eletto dall'Assemblea di preferenza tra i Consoli di carriera, ed in subordine tra i consoli con maggiore anzianità di exequatur.

**15.2.** Il Decano provvede alle incombenze di cerimoniale ed alle altre richiamate nel presente statuto. Al Decano spettano speciali onori protocollari, secondo le consuetudini. **15.3.** Il Vice Decano assumerà le funzioni del Decano in caso di sua assenza o impedimento. **15.4.** Il Decano, previo parere favorevole del Consiglio di Decanato, può delegare al Vice Decano, parte delle sue funzioni.

### **Art. 16 - Segretario Generale**

**16.1.** Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale del Corpo Consolare e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Decanato.

**16.2.** Il Segretario Generale:

- redige e presenta il rendiconto economico-finanziario, i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni sull'attività svolta;
- raccoglie e rende pubbliche le consuetudini del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise;
- conserva gli archivi del Corpo Consolare;
- tiene aggiornato l'elenco dei membri stessi;
- tiene i rapporti con le Autorità civili, religiose e militari;
- redige ed autentica i verbali degli organi collegiali.

### **Art. 17 - Tesoriere**

**17.1.** Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea, tra tutti i componenti del Corpo Consolare.

**17.2.** Al Tesoriere è demandato l'incarico di riscuotere somme, rilasciare quietanze e, su delibera del Consiglio di Decanato, aprire conti correnti sia presso l'Amministrazione Postale che presso gli Istituti di Credito.

**17.3.** Il Tesoriere tiene aggiornato l'elenco dei Soci al fine di constatarne la regolarità nei pagamenti delle quote sociali.

### **Art. 18 - Collegio dei Revisori**

**18.1.** Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Soci nominati dall'Assemblea anche fra i non aventi diritto di voto ed ha potere di revisione contabile. Accerta la regolare tenuta dei conti, vista il rendiconto economico finanziario e presenta una relazione sulla gestione.

**18.2.** Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal Componente del Collegio di classe più alta e più anziano di exequatur. Dura in carica un biennio e i suoi componenti possono essere rieletti con un massimo di due mandati.

**18.3.** Il Collegio prende le proprie deliberazioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art. 19 - Collegio dei Proviviri**

**19.1.** Il Collegio dei Proviviri si pronunzia su ogni eventuale dissenso all'interno dell'Associazione.

**19.2.** E' costituito da tre Soci nominati dall'Assemblea anche fra i non aventi diritto di voto ed elegge nel suo seno un Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal Componente del Collegio di classe più alta e più anziano nella carica. Dura in carica un biennio e i suoi componenti possono essere rieletti con un massimo di due mandati.

**19.3.** Il Collegio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art. 20 - Segretario Generale emerito e Decano emerito**

**20.1.** Al console a riposo che abbia ricoperto per più di cinque esercizi o dieci anni, anche non consecutivi, la carica di Segretario generale spetta il titolo di "Segretario generale emerito".

**20.2.** Al console onorario a riposo che abbia ricoperto la carica di Decano spetta il titolo di "Decano emerito".

**20.3.** Il Segretario Generale emerito ed il Decano emerito, soci aggiunti ai sensi dell'art. 6, anche se privi dell'elettorato passivo possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea.

## **TITOLO IV PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

### **Art. 21 - Entrate - Patrimonio Sociale**

**21.1.1.** Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a)** dalle quote annuali dei Soci nella misura stabilita dall'Assemblea;
- b)** da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c)** da versamenti volontari da parte dei Soci;
- d)** da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Soci.

**21.1.2.** Il Socio dimissionario o che, comunque, cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota per l'anno in corso.

**21.2.** Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti dalle contribuzioni annuali dei Soci nella misura che l'Assemblea potrà fissare in rapporto all'andamento delle spese correnti, nonché delle contribuzioni particolari e volontarie; dagli interessi derivanti dai beni e dai valori appartenenti all'Associazione; ogni e qualsiasi altro bene pervenuto all'Associazione a qualsivoglia titolo.

**21.3.** E' fatto divieto di distribuire fra i soci, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

### **Art. 22 – Esercizi Sociali**

**22.1.** L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

**22.2.** Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal il rendiconto economico finanziario.

## **TITOLO V VARIE**

### **Art. 23 – Rimborsi ed indennità**

**23.1.1.** Il Decano e gli altri componenti del Consiglio di Decanato, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri non hanno diritto ad alcun emolumento essendo le loro prestazioni prestate all'Associazione a titolo gratuito.

**23.1.2.** Avranno però diritto al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per l'attività svolta purchè autorizzata e richiesta dal Consiglio di Decanato.

### **Art. 24 - Libri sociali**

**24.1.** L'Associazione oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge (libri verbali delle Assemblee, del Consiglio di Decanato) dovrà tenere anche un giornale di cassa.

**24.2.** Il Collegio dei Revisori e quello dei Probiviri dovranno trascrivere i loro atti e le loro deliberazioni in appositi libri.

Art. 25 – Scioglimento e liquidazione

**25.1.** In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

**25.2.** In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione Circolo il suo patrimonio sarà devoluto ad una associazione, ente o istituzione che abbia analoghe, prescelto dall'Assemblea, o, in mancanza, dal Consiglio di Decanato o dal(i) liquidatore(i) fra quelli che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge.

### **Art. 26 - Rinvio**

**26.1.** Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile Italiano, nonché alle convenzioni internazionali ed alle norme di diritto consuetudinario applicabili.